

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI

Il dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa annotata al R.G. n°20741/2019, trattenuta in decisione all'udienza del 26.04.2022,
vertente

TRA

██████████ con sede legale in ██████████ iscritta nel Registro delle Imprese di ██████████ al numero di iscrizione ██████████ c.f. ██████████ p. IVA ██████████ (di seguito anche solo "██████████"), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante ██████████ nato a ██████████ il ██████████ c.f. ██████████ rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. ██████████ (C.F. ██████████ - pec: ██████████ - fax 06/42.012.522) ed elettivamente domiciliata in Roma, via ██████████ presso lo studio di quest'ultimo, il quale chiede che tutte le comunicazioni e notificazioni ai fini del presente giudizio siano trasmesse al suindicato indirizzo pec.

OPPONENTE

E

██████████ - C.F.:
██████████ in persona del Vice Presidente ██████████, rappresentata e difesa

dall'Avv. Nicola Lenzi - C.F.: LNZ NCL 62A02 A944W - p.e.c.:

nicola.lenzi@ordineavvocatibopec.it - telefax: 051/644.82.17 di Bologna, in forza di procura

alle liti conferitagli con firma autenticata dal Notaio [REDACTED] in [REDACTED] in data

[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Roma, [REDACTED] presso lo studio

dell'Avv. [REDACTED] - C.F. [REDACTED] - p.e.c.

[REDACTED] - telefax [REDACTED]

OPPOSTO

Materia: contratti e obbligazioni varie

Codice: 140041

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

All'udienza del 26.04.2022 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato -in data 18.03.2019- alla [REDACTED]
[REDACTED], la [REDACTED] s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2566/2019 (R.G. n. 75037/2018) -reso *inter partes*- dal Tribunale ordinario di Roma il 31 gennaio/4 febbraio 2019, per l'ammontare di € 180.000,00, oltre interessi come da domanda e spese di procedura per ivi sentir dichiarare le seguenti conclusioni:

“Voglia codesto ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previo rigetto della richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione,

-1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza della Sezione Ordinaria del Tribunale di Roma che ha emesso il 31/1/2019-4/2/2019 il decreto ingiuntivo n. 2566/2019 - R.G. n. 75037/2018, oggetto dell'odierna opposizione, per essere competente a decidere in ordine all'emissione dello stesso decreto la Sezione Specializzata in materia di Impresa del medesimo Tribunale; conseguentemente, annullare e/o revocare il suddetto decreto ingiuntivo e dichiarare nulla essere dovuto dalla società opponente, respingendo ogni avversa domanda e condannando parte opposta al pagamento delle spese di giudizio;

-2) in subordine, accertare e dichiarare l'inesigibilità e/o l'insussistenza del preteso credito azionato da controparte con il suddetto decreto ingiuntivo; conseguentemente, annullare e/o revocare il

medesimo decreto ingiuntivo e dichiarare nulla essere dovuto dalla società opponente, respingendo ogni avversa domanda e condannando parte opposta al pagamento delle spese di giudizio;

-3) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che la proposizione ad opera di controparte del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione è volta ad ottenere, in violazione del principio della “par condicio creditorum”, la soddisfazione di suoi asseriti crediti in modo unilaterale, preferenziale ed a scapito della paritetica posizione degli altri creditori; conseguentemente, annullare e/o revocare il suddetto decreto ingiuntivo e dichiarare nulla essere dovuto dalla società opponente, respingendo ogni avversa domanda e condannando parte opposta al pagamento delle spese di giudizio;

-4) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che la proposizione ad opera di controparte del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione concreta la violazione del divieto di “venire contra factum proprium”; conseguentemente, annullare e/o revocare il suddetto decreto ingiuntivo e dichiarare nulla essere dovuto dalla società opponente, respingendo ogni avversa domanda e condannando parte opposta al pagamento delle spese di giudizio”.

-Si costituiva in giudizio la [REDACTED] che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale intestato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

1)PRELIMINARMENTE

Concedere nei confronti della [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED], la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2566/19, notificato in data 6 febbraio 2019, emesso dal Giudice dell’intestato Tribunale in date 31 gennaio/4 febbraio 2019, su ricorso della [REDACTED] con sede in [REDACTED] ed a carico della prima, per il pagamento di capitali € 180.000,00 – dovuti ad integrale restituzione del prestito obbligazionario “[REDACTED]”, sottoscritto dalla Banca deducente per nominali complessivi € 200.000,00, oltre agli interessi al tasso annuo nominale lordo del 5,75%, come da “Regolamento del Prestito” in atti nonché per legge, ed oltre alle spese come meglio in atto liquidate,

2)NEL MERITO

Respingere, in quanto infondata in fatto e in diritto, l’opposizione proposta dalla [REDACTED] con atto notificato alla [REDACTED] in data 18 marzo 2019, avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 2566/19, integralmente confermandosi l’impugnato provvedimento.

3)IN SUBORDINE

Dichiarare tenuta e quindi condannare la [REDACTED] stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui sopra, al pagamento in favore della [REDACTED] della somma di € 180.000,00, oltre agli interessi al tasso annuo nominale lordo del 5,75%, come da

“Regolamento del Prestito” in atti nonché per legge, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in esito allo svolgimento della presente causa.

Dichiarare tenuta e quindi condannare la [REDACTED] stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della [REDACTED] di una somma, da determinarsi equitativamente, a sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c.”.

Con vittoria di spese e compensi del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione”.

All'udienza del 26.04.2022, la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome riportate in atti, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In rito occorre prendere atto della circostanza che il tentativo di mediazione obbligatoria espletato tra le odierne parti ha avuto esito negativo.

In via pregiudiziale ritiene il decidente di dover esaminare l'eccezione di incompetenza ratione materiae del foro adito, ancorchè rinunciata dalla stessa proponente in sede di scritti defensionali conclusivi del processo.

Giova rammentare che la società opponente ebbe ad eccepire la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto, a suo argomentare, il Tribunale Ordinario di Roma sarebbe stato sfornito della pertinente competenza, che, al contrario, sarebbe spettata alla sezione specializzata in materia di imprese del medesimo Tribunale.

Tuttavia, la medesima opponente, appreso il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, mediante pronunciamento reso a Sezioni Unite nel 2019, a tenor del quale: *“il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario”* (Cass., SS.UU., 23 luglio 2019, n. 19882), presumibilmente decideva di rinunciare alla richiamata eccezione.

Del resto la medesima giurisprudenza -ancor prima- aveva avuto modo di osservare che *“ai fini della configurabilità della competenza della sezione specializzata in materia di imprese, anche quando la vicenda tragga titolo da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, la controversia deve essere direttamente inerente alla questione societaria e*

all'esercizio dei diritti scaturiti dalla titolarità di partecipazioni sociali, onde la pretesa, ma vieppiù la fonte di essa, devono trarre titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii ed alle modalità di estrinsecazioni di esso concretamente guardate" (cfr. *ex multis* Cass. n. 19646/2018).

Ciò posto, non appare revocabile in dubbio che nel caso *de quo* la competenza ad emettere il decreto ingiuntivo -correttamente- appartenesse al Tribunale Ordinario.

Sul difetto di legittimazione, *rectius*, di titolarità del diritto di credito vantato dalla banca opposta:

la doglianza è priva di pregio e deve essere, pertanto, disattesa.

Ed invero, non par revocabile in dubbio che dalla documentazione versata in atti dalla ridetta banca, emerga con modalità inconfutabili la pertinente titolarità del diritto di credito azionato.

Segnatamente, appare dirimente rappresentare, in primis, che la banca opposta, giusta

documentazione in atti, ha provveduto all'acquisto delle due obbligazioni "██████████ 5,75% 2015-2020", di cui è causa per il tramite della ██████████

Tanto ciò risulta, invero, suffragato dal contratto quadro divisato tra la ██████████ e la banca opposta, l'ordine di acquisto che la seconda ha impartito alla prima in data 29.04.2015 avente ad oggetto proprio i prodotti finanziari offerti dalla ██████████; nonché all'evidenza, dalla pertinente attestazione derivante dalla ridetta cassa centrale e, pur allegata dalla Banca opposta; ed ancora, dalle risultanze degli estratti conto del dossier dei titoli, i quali ben confortano non soltanto l'effettiva titolarità, ma altresì l'attualità della titolarità dei diritti derivanti delle obbligazioni *de quibus*.

A ogni buon conto, ritiene il decidente che, provata la titolarità del diritto di credito azionato dalla banca opposta, non pare all'uopo potersi dubitare della pur sussistente pertinente titolarità ad agire per la tutela del medesimo diritto di credito.

Del resto, mette conto evidenziare, che lo stesso art. 83 *quinquies*, 1° comma t.u.f., ad enunciar del quale :*"effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell'articolo 83-quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia"*, senza dubbio legittima il titolare del conto- che nel caso in esame è la ██████████ - ad esercitare i diritti pertinenti al menzionato rapporto bancario..

Non va, altresì, sottaciuto che finanche il *"regolamento prestito obbligazionario"*, siccome divisato tra la ██████████ s.p.a. e gli obbligazionisti, riconosce a questi ultimi la facoltà di chiedere direttamente all'emittente il rimborso anticipato in caso si configuri un evento rilevante".

-Risulta altresì priva di pregio la pur sollevata censura, nelle more del giudizio, dalla società opponente, ad argomentare della quale non sarebbe stato prodotto alcun contratto quadro dalla [REDACTED] Banca, ciò traducendosi in una palese violazione dell'art. 23 TUF.

La censura è *ictu oculi* infondata posto che la [REDACTED] ha provveduto a versare in atti il prefato contratto e il relativo ordine di acquisto.

A nulla rilevano le ulteriori censure sollevate dalla medesima opponente, nella misura in cui la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai granitico, ha evidenziato che le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto "contratto quadro" sono nulle, a norma dell'art. 23 TUF, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, senza che ne sia possibile una ratifica tacita.

Ed infatti la Suprema Corte ha condivisibilmente opinato che: *"il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 D.lgs. n. 58/1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti"*(cfr. ex multis Cass. SS.UU sent. n. 14243/2018).

Con l'anzidetto pronunciamento è stato, altresì, chiarito che la *ratio legis* è chiaramente orientata a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza del cliente del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte e a cui lo stesso si accinge ad aderire.

Ne discende che un eventuale vizio di forma può eventualmente esser censurato soltanto dal cliente, che nel caso di specie è rappresentato dalla [REDACTED].

Posta l'esistenza del contratto quadro, riversato in atti, sono da respingere le successive tesi, siccome prospettate dalla società opponente sulla carenza di legittimazione della [REDACTED] Banca, poiché allo stato risultano manifestamente infondate.

Ciò posto ritiene il decidente che l'eccezione di carenza di titolarità del diritto e pertinente legittimazione ad agire, siccome sollevate dalla società opponente, risultino prive di pregio e pertanto da respingere.

Nel merito la proposta opposizione non può trovare accoglimento perché infondata.

1) In ordine alla doglianza inerente la inesigibilità/inesistenza del credito è infondata:

ed invero, in punto di fatto, mette conto evidenziare che da piano di ammortamento, siccome allegato in atti dalle parti, era previsto che il prestito obbligazionario avrebbe dovuto essere rimborsato dalla [REDACTED] a decorrere dal 29 aprile 2017 ed entro il 29 aprile 2020; all'art. 8 del citato *"Regolamento del Prestito"*, era altresì prevista la corresponsione di interessi al tasso fisso

nominale annuo lordo pari al 5,75%, in via posticipata su base trimestrale e con scadenze al 29 aprile, 29 luglio, 29 ottobre e 29 gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 29 luglio 2015.

Tuttavia, la medesima società provvedeva ad erogare prontamente la sola prima rata di rimborso.

L'anzidetta infatti, paventando l'esistenza di una situazione finanziaria non particolarmente fiorente, chiedeva ed otteneva dall'assemblea degli obbligazionisti, una moratoria (standstill) funzionale alla elaborazione di un piano di risanamento del debito.

La ridetta moratoria sarebbe scaduta il 2.04.2018.

Tuttavia, spirato invano tale termine, la società non provvedeva a sottoporre ai rispettivi obbligazionisti un effettivo piano di risanamento, parimenti non provvedeva ed erogare nessun tipo di rimborso.

Sulla scorta di tale circostanza la ██████████ azionava, mediante ricorso monitorio, il diritto di credito oggetto delle obbligazioni di cui è causa.

Segnatamente, ritiene il giudicante che, in effetti, ad un attento esame della clausola trasfusa nell'art. 9 del Regolamento del prestito obbligazionario per cui è causa - e tenuto conto della disciplina prevista per la richiesta di rimborso nelle ipotesi di evento rilevante costituito dal mancato pagamento - allo stato neppure le ulteriori contestazioni e doglianze della opponente appaiano idonee a contrastare l'avversa pretesa.

Ed infatti, a mente del succitato art. 9 il mancato pagamento assurge ad evento rilevante, integrante un'automatica causa di rimborso anticipato, per il quale non è prevista la c.d. "attestazione dell'assemblea"; contrariamente a quanto richiesto per il verificarsi degli altri compendati eventi rilevanti, diversi dal mancato pagamento, legittimanti l'esercizio del rimborso anticipato.

Invero opina il giudicante che la ridetta disposizione assurga a dirimente chiave di lettura della questione scrutinata.

Segnatamente, non v'è chi non consideri che la condizione del mancato pagamento, quale "automatica" causa di rimborso anticipato, di fatto si è avverata, rendendo specularmente esigibile il diritto di credito vantato dall'obbligazionista convenuto; è peraltro altresì scaduto il termine di *standstill* concesso dall'assemblea degli investitori senza che la società emittente abbia elaborato un concreto piano di risanamento ed eventuale dilazione di pagamento del rimborso dell'investimento.

Non va inoltre sottaciuto che dal verbale di delibera assembleare, gli obbligazionisti divisavano la concessione della moratoria risolutivamente condizione al verificarsi di: *"ii) entro il 31 marzo 2018, non sia formalizzato un piano o accordo di moratoria e/o risanamento e/o ristrutturazione e/o riscadenzamento con gli istituti bancari o intermediari finanziari creditori della società"*.

Del resto la società opponente non ha predisposto alcun concreto ed effettivo piano di risanamento, ma, diversamente si è limitata ad allegare un piano in fieri, non ancora completo né mai approvato dagli obbligazionisti.

A ben vedere non è revocabile in dubbio che il termine per l'adempimento e per il conseguente pagamento delle somme dovute per capitali ed interessi sia pacificamente decorso derivandone la esigibilità del credito.

Non par pleonastico rammentare, inoltre, che l'oggetto della controversia soggiace all'applicazione: -in via principale degli artt. 2410 e segg. c.c.;

-del testo unico Bancario, Istruzioni di Vigilanza e delibera CIRC del 19 luglio 2005, n. 1058, come integrata dalla Delibera CIRC del 22 febbraio 2006;

- del testo unico Finanza (D.lgs.58/98 e delibera CONSOB 11971/99);

- dei principi generali in materia di obbligazioni, siccome disciplinati dal codice civile, ciò implicando che lo schema di base vede due parti contrapposte, rispettivamente creditore e debitore, una prestazione, un termine di adempimento ed il pertinente diritto del creditore di pretendere l'esecuzione della prestazione qualora, alla scadenza del ridetto termine, il debitore non vi abbia provveduto.

Pertanto, ritiene il decidente che la doglianza, in quanto infondata debba essere disattesa.

2) In ordine alla doglianza inerente la violazione del principio della par condicio creditorum: la stessa è riva di pregio.

Ed invero giova rammentare che il principio della par condicio creditorum, siccome disciplinato dall'art. 2741 c.c., dispone che: *“i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui bene del debitore, salve le cause legittime di prelazione”*.

La norma in effetti ha lo scopo di presidiare i diritti dei creditori in concorso tra loro, i quali, ancorchè chirografari, hanno certamente interesse a veder soddisfatto il pertinente diritto di credito con modalità proporzionali.

Tuttavia non par pleonastico rammentare che un problema di tutela del ceto creditorio si pone a partire dal momento in cui il debitore venga assoggettato ad una delle procedure concorsuali siccome disciplinate dalla legge fallimentare.

Ed invero, l'operatività di tale principio postula il concorso di più creditori sul patrimonio del debitore che risulti incapiente e quindi tale da non consentire un pieno e completo soddisfacimento del vantato diritto di ciascun creditore.

Ritiene il decidente che nel caso ivi scrutinato non si verta in ambito di par condicio creditorum atteso che la società emittente non risulta essere connotata da una condizione di decozione né allo stato risulta essere stata sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, profilo solo che

giustificherebbe la necessità di garantire e presidiare parità di trattamento ai creditori concorrenti.

Del resto la società ██████████, pur avendo paventato una situazione di crisi finanziaria ed avendo chiesto di vedersi accordare la predetta moratoria, al fine di approntare un piano di risanamento, non sembra, allo stato aver in concreto provveduto in tal senso.

Né va sottaciuto, peraltro, che il predetto arco temporale concesso in moratoria, sia vanamente decorso per mancato avveramento della condizione risolutiva, siccome compendiata nella delibera assembleare, posto che l'evento condizionato si sostanziava proprio nell'elaborazione dell'anzidetto piano.

Ciò ha comportato, quale naturale ed automatica conseguenza, l'immediata esigibilità del diritto di credito siccome vantato dagli obbligazionisti per le rate scadute, nonché il rimborso anticipato per le rate che al tempo erano in scadenza.

Del resto, come può arguirsi dal prefato regolamento del prestito obbligazionario e dal pertinente art. 9, al verificarsi dell'"evento rilevante" del mancato pagamento, viene conferito, a ciascun obbligazionista, il diritto di esigere il rimborso anticipato, senza la necessità di una delibera assembleare che disponga in tal senso.

Né va obliterato che in effetti l'art. 2419 c.c. rubricato "*azione individuale degli obbligazionisti*", legittima ciascun obbligazionista, purchè ciò non confligga con l'interesse del gruppo assembleare, ad agire in via autonoma per la tutela dei propri diritti.

In guisa di quanto sinora esposto, ritiene lo scirvente non fondata la censurata condotta di "*venire contra factum proprium*".

Come noto, il predetto brocardo latino, da leggersi in combinato disposto con il principio di correttezza e buona fede, presuppone che il titolare di un diritto assuma, a danno del soggetto contro cui intende far valere il medesimo diritto, una condotta contraddittoria ed emulativa, tale da frustrare il legittimo affidamento dell'altra parte e cagionare un *vulnus* alla sua sfera giuridica.

Orbene, a tutto voler concedere, l'analisi sinora condotta ha condotto ad escludere la sussistenza di una tal violazione, posto che la Banca opposta ha provveduto ad azionare il proprio diritto di credito, in conformità alle regole tipiche e basilari dei rapporti obbligatori ovvero degli accordi siccome divisati dalle parti nel regolamento dei prestiti obbligazionari.

Tanto ciò posto, attesa la titolarità del diritto di credito, la pertinente scadenza che ha reso esigibile l'adempimento della prestazione e, da ultimo, il mancato adempimento della società emittente, l'opposizione va respinta.

Appare, altresì, necessario rilevare che il giudizio di cognizione, che si introduce a mezzo dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.

Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.

Infatti dal disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., che impone all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615)".

A tanto non ha provveduto la società opponente, la quale in effetti si è limitata a sollevare eccezioni che non rendono agevole ritenere provati i fatti modificativi ed estintivi del diritto di credito vantato dalla banca opposta.

Prende atto il decidente che, avendo la banca opposta, nelle more del giudizio, a seguito della concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, operato pignoramento presso terzi, giusta ordinanza del Tribunale di Ravenna (siccome riversata in atti), dalla somma azionata pari a € 180.000,00, per capitale ed interessi nominali, deve essere decurtata la somma percepita a mezzo pignoramento presso terzi:

a) € 11.835,44;

b) \$ 2.202,71 pari, al momento del pagamento da parte della terza pignorata Cassa di Ravenna S.p.A., ovvero al 30 luglio 2020, ad € 1.870,20.

Il totale incassato dalla Banca opposta è di € 13.705,64 di cui, detratte le spese liquidate in ordinanza di assegnazione di € 229,97 per esborsi, € 2.945,00 per compensi, € 200,00 per imposta di registro, oltre agli accessori di legge, e quindi in totale € 4.727,08), € 8.978,56 devono essere portati a deconto del credito monitoriamente azionato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste interamente a carico della [REDACTED] s.p.a. nella misura liquidata nel dispositivo.

Non si ravvisano profili di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 3° comma c.p.c..

P.Q.M.

Respinge la proposta opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2566/2019, R.G. n. 75037/2018 -reso *inter partes*- dal Tribunale ordinario di Roma il 31 gennaio/4 febbraio 2019 prendendo atto che dall' ammontare ingiunto devono essere detratti gli importi percepiti nel corso del processo.

Condanna la [REDACTED] s.p.a. a rifondere in favore della società opposta le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 9.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Roma, 30 agosto 2022.

Il Giudice

Dott. Maurizio Manzi